

Operatori compro oro nella morsa dell'antiriciclaggio

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, e Jennifer Fuccella - Loconte & Partners

Entrano in vigore dal 5 luglio 2017 le nuove norme antiriciclaggio per gli operatori compro oro, dettate dal D.Lgs. n. 92 del 2017. Le disposizioni del decreto delineano una disciplina ad hoc, cercando di colmare l'assenza di una regolamentazione organica del settore. L'obiettivo delle nuove norme è garantire la tracciabilità delle operazioni poste in essere nell'attività di compravendita e permuta di oggetti preziosi usati, nonché prevenire attività illegali. Negli ultimi anni, infatti, il mercato dell'oro ha attirato elevate quantità di denaro liquido e, di conseguenza, anche l'interesse di organizzazioni criminali.

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92, recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della Legge 12 agosto 2016, n. 170", è in vigore dal 5 luglio 2017.

Lo scopo del decreto è quello di definire gli obblighi degli **operatori compro oro** al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni poste in essere dagli stessi, nonché la prevenzione di attività illegali, collegate all'utilizzo di tale mercato, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.

Leggi anche [Compro oro: nuovi obblighi dal 5 luglio](#)

Si tratta di un intervento pianificato da tempo ed **indispensabile** in questo settore.

Negli ultimi anni, infatti, il mercato di oro ha attirato elevate quantità di denaro liquido e, di conseguenza, anche l'interesse di organizzazioni criminali.

Già due anni fa, il Ministero dell'Economia aveva lanciato l'allarme con una relazione consegnata al Parlamento sulla "attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", dedicando un apposito capitolo ai compro oro.

Obbligatorietà dell'identificazione della clientela

Tra le novità del decreto assume un ruolo centrale l'obbligo di identificazione dei clienti.

A tal proposito, gli operatori, prima dell'esecuzione di ogni operazione, dovranno procedere all'identificazione di ogni cliente, verificandone l'identità sulla base di **documenti, dati o informazioni** ottenuti da una **fonte affidabile ed indipendente**.

Qualora il cliente sia una società o un ente, sarà necessario verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza, nonché le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.

Tuttavia, il decreto non dice nulla circa le **modalità tecniche di trasmissione dei dati**; probabilmente bisognerà pazientare ancora un po', in vista di un intervento da parte del Ministero dell'Economia.

Tracciabilità delle operazioni di compravendita

Al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni di **importo pari o superiore a 500 euro**, il decreto (art. 4, comma 2) impone l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano l'univoca riconducibilità dell'operazione al suo disponente.

È irrilevante, ai fini dell'operatività di tale obbligo, che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate.

Inoltre, gli operatori dovranno **necessariamente** utilizzare un **conto corrente**, bancario o postale, appositamente dedicato all'attività di compro oro.

Ogni operazione dovrà essere schedata e dovrà indicare, tra gli altri, i dati identificativi del cliente, la data ed ora dell'operazione, l'importo corrisposto, il metodo di pagamento utilizzato e gli estremi della transazione effettuata con strumenti diversi dal denaro contante.

Terminata l'operazione al cliente dovrà esser rilasciata apposita **ricevuta riepilogativa**, contenente tutte le informazioni relative alla medesima.

La *ratio* di questi adempimenti è quella di porre fine all'ingente numero di transazioni commerciali realizzate in contanti, senza l'emissione di alcuna ricevuta fiscale o altra forma di tracciatura.

I dati relativi ai clienti, le schede di ogni singola operazione e le copie delle ricevute dovranno essere **conservate** dagli operatori per un arco temporale di **10 anni**. Questo permetterà alle Autorità competenti una completa accessibilità alle informazioni relative alle suddette operazioni, ai fini di un completo ed efficace monitoraggio del settore.

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

In capo agli operatori permane l'obbligo di segnalare alla UIF (Unità d'Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia) le operazioni sospette.

L'obbligo scatta quando si ha conoscenza, si sospetta o si nutrono ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano tentate o già compiute azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che i fondi provengano da attività illegale.

L'UIF, per facilitare il riconoscimento di operazioni sospette, emana e aggiorna sistematicamente gli **indicatori di anomalia**, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale e in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Importante sottolineare come l'adempimento di tale obbligo non comporti responsabilità di alcun tipo in capo all'operatore anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività sia stata realizzata.

Dal punto di vista pratico, tale **segnalazione non sarà di facile realizzazione** perché richiede una certa abilità da parte dell'operatore nello scovare e capire se l'operazione abbia i parametri richiesti ai fini della segnalazione.

Il D.Lgs. n. 92 del 2017 segna, quindi, intervento importante da parte del nostro Legislatore su un tema delicato e cerca di colmare quell'immensa lacuna che sino ad oggi vedeva sottratti i compro oro da una vera e propria regolamentazione.